

**INFORMAZIONE PER IL
CLIENTE E CONDIZIONI
GENERALI (CG) PER
L'ASSICURAZIONE PER IL CASO
DI DECESSO**

EDIZIONE 03.2022

INFORMAZIONE PER IL CLIENTE

Gentile cliente,

La ringraziamo per l'interesse dimostrato verso le nostre assicurazioni sulla vita.

Di seguito troverà le informazioni principali sul Suo contratto di assicurazione e su Allianz Suisse. La Legge sul contratto di assicurazione (LCA) stabilisce che Lei debba ricevere queste informazioni prima di stipulare il contratto. Ricordiamo che esse non sostituiscono né le Condizioni generali (CG) né quanto indicato nella proposta.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento restiamo a Sua completa disposizione.

Cordiali saluti

Allianz

1. INFORMAZIONI SU ALLIANZ SUISSE E RECAPITI

La Sua controparte contrattuale è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla vita SA (in seguito Allianz), Casella postale, CH 8010 Zurigo. Allianz è una società anonima di diritto svizzero con sede a Wallisellen (Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen) iscritta al Registro di commercio del Cantone di Zurigo con il numero CHE-105.961.752 e sottoposta al controllo dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Salvo il caso di pattuizioni diverse, proposte e comunicazioni importanti vanno inviate per iscritto alla nostra Direzione a Wallisellen.

2. RISCHI ASSICURATI

Nelle nostre assicurazioni sulla vita sono assicurabili i seguenti rischi:

- **Caso di vita:** se alla scadenza del contratto la persona assicurata è ancora in vita, eroghiamo la prestazione.
- **Caso di decesso:** se la persona assicurata muore in corso di contratto, versiamo agli aventi diritto il capitale concordato per il caso di decesso. Nelle assicurazioni per bambini è inoltre possibile fare in modo che, se muore la persona adulta assicurata, i premi continuino a essere pagati da Allianz.
- **Incapacità di guadagno:** se in corso di contratto la persona assicurata sviluppa un'incapacità di guadagno a causa di malattia,
 - le versiamo la rendita concordata per tutta la durata dell'incapacità oppure
 - continuiamo noi a versare i premi.L'importo di queste prestazioni viene calcolato sulla base del grado dell'incapacità. A scelta è assicurabile anche l'incapacità a seguito di infortunio.

Per ulteriori informazioni sui rischi assicurati si rimanda alle Condizioni generali (CG), all'offerta, alla proposta nonché alle eventuali disposizioni allegate (Condizioni complementari, Condizioni integrative, Condizioni particolari, ecc.).

Salvo diversamente pattuito nel contratto, l'assicurazione sulla vita in oggetto è un'**assicurazione di somma fissa**. Questo significa che le prestazioni sono dovute a prescindere dal fatto che l'evento assicurato Le abbia procurato o meno una perdita patrimoniale e dall'effettivo ammontare di una tale perdita. Le prestazioni vengono inoltre erogate a prescindere da eventuali prestazioni di terzi.

3. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Allianz può ridurre o negare le prestazioni, ad esempio nei seguenti casi:

- qualora la persona assicurata abbia **causato intenzionalmente l'evento assicurato**. In caso di colpa grave, Allianz rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni,
- in caso di **tentato suicidio** o di atto di autolesionismo,
- qualora la persona assicurata non adempia gli **obblighi contrattuali** e tale inadempienza abbia influito sul sinistro (ad esempio in caso di notifica tardiva del sinistro, di inosservanza dell'obbligo di limitazione del danno – cd. «obbligo di salvataggio» – o di mancato invio della documentazione necessaria per la verifica della prestazione),
- qualora l'evento assicurato sia riconducibile a **malattia preesistente** o infortunio verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza del contratto,
- qualora l'**evento assicurato sia escluso dal contratto**.

Quelle indicate sopra sono solo le limitazioni ed esclusioni principali. Per il resto fanno fede le Condizioni generali (CG), la proposta nonché le eventuali disposizioni allegate (Condizioni complementari, Condizioni integrative, Condizioni particolari, ecc.).

4. VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutto il mondo. Se trasferisce il domicilio all'estero, nel caso di rendita per incapacità di guadagno il contratto può estinguersi 12 mesi dopo l'abbandono del domicilio.

5. INIZIO E FINE DELL'ASSICURAZIONE

Il **contratto di assicurazione** ha effetto dalla data di decorrenza indicata nella polizza e, una volta trascorso il periodo di assicurazione concordato, cessa i suoi effetti alla data di scadenza, anch'essa riportata sulla polizza. L'assicurazione può terminare anticipatamente nei seguenti casi:

- se il contraente chiede lo scioglimento anticipato del contratto,
- se è Allianz a porre fine al contratto, ad esempio per mora di pagamento dei premi o violazione degli obblighi di notifica,
- se muore il contraente o la persona assicurata, sempre che tale caso sia previsto dal contratto.

Quelli esposti sono solo i motivi principali che portano a un'estinzione anticipata dell'assicurazione, altri casi sono contemplati nelle Condizioni generali e nella Legge sul contratto di assicurazione.

La **copertura assicurativa** definitiva inizia alla data di decorrenza del contratto e cessa al termine del contratto.

L'**obbligo di prestazione** previsto in caso di incapacità di guadagno inizia non prima che sia trascorso interamente il termine di attesa e si protrae di regola fino alla fine dell'incapacità, ma comunque non oltre la data in cui termina il contratto.

6. PARTECIPAZIONE DEL CLIENTE ALLE ECCEDENZE DI ALLIANZ

Le eccedenze si compongono sostanzialmente di eccedenze per interessi, rischio e costi.

- Si ha un'eccedenza per interessi quando i ricavi da capitale effettivamente conseguiti risultano superiori al tasso di interesse tecnico sul quale si basa la prestazione garantita per il caso di vita.
- Si ha un'eccedenza per rischio quando i sinistri evidenziano un risultato tecnico positivo rispetto alle ipotesi di calcolo biometrico.
- Si ha un'eccedenza per costi quando i costi sono inferiori rispetto a quelli previsti nei premi.

Le basi utilizzate per il calcolo delle eccedenze e della parte di eccedenze che Le spetta sono espresse nelle Condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze assieme ai principi e ai metodi di distribuzione.

7. POSSIBILITÀ DI RECESSO O DI DISDETTA DEL CONTRATTO

Lei ha diritto a revocare gratuitamente la proposta o la dichiarazione di accettazione entro 14 giorni. La revoca deve essere comunicata ad Allianz o consegnata alla Posta entro e non oltre l'ultimo giorno del termine di revoca.

Se invece l'assicurazione ha già iniziato i suoi effetti giuridici, può essere disdetta una volta trascorso il primo anno assicurativo.

- Per le **assicurazioni di puro rischio**, per le quali le condizioni contrattuali non prevedono la possibilità di riscatto, con la disdetta si estingue non solo il contratto ma anche la copertura e l'obbligo di prestazione.
- Per le **assicurazioni sulla vita**, per le quali le condizioni contrattuali prevedono la possibilità di riscatto, la disdetta comporta l'erogazione dell'eventuale valore di riscatto. Si ricorda che l'eventuale riscatto può comportare svantaggi economici. Di regola, copertura assicurativa e obbligo di prestazione terminano anch'essi con la fine del contratto.

8. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il principali obblighi a Suo carico sono:

- rispondere in modo veritiero e completo a tutte le domande della proposta,
- notificarci un eventuale sinistro entro 90 giorni dal suo verificarsi,
- in caso di sinistro, collaborare per i relativi chiarimenti (obbligo di collaborazione),
- contribuire a contenere il danno, ad esempio sottoponendosi in tempo utile ad accertamenti medici specialistici, seguendo le indicazioni del personale medico e dando notifica all'ufficio AI competente in tempo utile,
- pagare i premi assicurativi in tempo utile e per intero. Le conseguenze per il caso di mora di pagamento dei premi sono espone nelle condizioni di assicurazione.

Quelli sopra esposti sono solo gli obblighi principali. Per il resto fanno fede le Condizioni generali (CG), la proposta nonché le eventuali disposizioni allegate (Condizioni complementari, Condizioni integrative, Condizioni particolari, ecc.).

Per quanto riguarda le rendite per incapacità di guadagno, non sono soggette all'obbligo di notifica ad Allianz eventuali variazioni dello stato di salute o dell'incapacità che non interessino il grado di incapacità riferito a un sinistro già notificato

9. IMPIEGO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI ALLIANZ

Il trattamento dei dati personali è un fondamento irrinunciabile dell'attività assicurativa. Per la fornitura del nostro servizio trattiamo i dati personali dei clienti nel rispetto della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e, laddove applicabile, del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). Maggiori dettagli sono disponibili nelle informazioni sulla protezione dei dati di Allianz (<https://www.allianz.ch/privacy>). Se per la conclusione del contratto o per la sua esecuzione necessitiamo di dati personali degni di particolare protezione (ad es. dati sulla salute, referti medici), richiediamo il consenso del cliente.



10. PREMI DOVUTI E MODALITÀ DI CALCOLO

L'ammontare del premio è indicato nella proposta. Per le assicurazioni a premio periodico, questo viene riscosso anticipatamente con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Per le assicurazioni a premio unico, questo va pagato una sola volta al momento della stipula.

La proposta riporta le basi tariffarie impiegate per i calcoli relativi a ogni singola tariffa. Di seguito un breve glossario.

- **Tasso di interesse tecnico:** indica il tasso di interesse utilizzato per la tariffazione delle varie prestazioni garantite.
- **EKM/EKF:** indicano le tabelle di mortalità su cui si basa la tariffazione delle assicurazioni a capitalizzazione e per incapacità di guadagno nel ramo Vita individuale.
- **EIM/EIF:** indicano le tabelle di invalidità su cui si basa la tariffazione delle assicurazioni per l'incapacità di guadagno nel ramo Vita individuale.

La presenza della sigla **«AS»** contraddistingue le tabelle interne di Allianz. Se manca, si tratta di tabelle dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). La cifra indica l'anno in cui le tabelle sono state aggiornate. Le tabelle vengono generalmente aggiornate in base alle statistiche quinquennali più recenti dell'ASA.

INDICE

GLOSSARIO	1
1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO «ASSICURAZIONE PER IL CASO DI DECESSO»	2
2 FONDAMENTI GIURIDICI DELL'ASSICURAZIONE	2
3 PRESTAZIONI ASSICURATE	2
3.1 Prestazione in caso di decesso	2
3.2 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio	2
4 CLAUSOLA BENEFICIARIA	2
5 PORTATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA	2
5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa	2
5.2 Limitazioni della copertura assicurativa	2
6 AUMENTO DEL CAPITALE CASO DECESSO COSTANTE (AMPLIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE)	3
6.1 Aumento collegato a evento	3
6.2 Aumento collegato a scadenza	3
6.3 Richiesta di aumento	3
6.4 Portata e limiti dell'aumento	3
6.5 Rifiuto della proposta di aumento per motivi di salute	3
6.6 Rifiuto della proposta di aumento per altri motivi	3
6.7 Condizioni per l'aumento	4
6.8 Annullamento dell'aumento	4
6.9 Aumenti non rientranti nell'ampliamento dell'assicurazione	4
7 REVOCA	4
8 INIZIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA	4
8.1 Copertura assicurativa provvisoria	4
8.2 Copertura assicurativa definitiva	4
9 FINE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA	4
10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE	5
10.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto	5
10.2 Esercizio del diritto alle prestazioni	5
10.3 Obbligo di comunicare l'eventuale cambio di indirizzo	5
10.4 Violazione contrattuale senza colpa	5
11 AUMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO	5
12 FINANZIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE	5
12.1 Finanziamento con premi periodici	5
12.2 Estremi di pagamento	5
13 MORA DI PAGAMENTO DEI PREMI	5
14 RISCATTO E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI	6
14.1 Riscatto	6
14.2 Sospensione del pagamento dei premi	6
15 RIATTIVAZIONE	6
15.1 Riattivazione con conguaglio dei premi	6
15.2 Ripresa del pagamento dei premi con adeguamento delle prestazioni	6
16 LA POLIZZA QUALE STRUMENTO DI CREDITO	6
16.1 Prestito su polizza	6
16.2 Cessione e costituzione in pegno	6
17 PARTECIPAZIONE ALLE ECCEDENZE	6
18 SERVIZIO MILITARE, GUERRA O TUMULTI	6
19 COMUNICAZIONI	7
19.1 Comunicazioni del contraente	7
19.2 Comunicazioni di Allianz Suisse	7
20 CONSULENZA IN CASO DI CONTROVERSIA	7
21 LUOGO DI ADEMPIMENTO	7

CONDIZIONI GENERALI (CG) ASSICURAZIONE PER IL CASO DI DECESSO

GLOSSARIO

Spiegazione di alcuni termini utilizzati nelle presenti Condizioni generali.

Società di assicurazioni

La società di assicurazioni è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, di seguito denominata Allianz Suisse.

Contraente

Contraente è chi stipula con Allianz Suisse il contratto di assicurazione.

Assicurato o persona assicurata

Assicurato o persona assicurata è il soggetto al quale è riferito il rischio assicurato.

Beneficiari

Beneficiari sono i soggetti indicati espressamente dal contraente quali destinatari, in tutto o in parte, delle prestazioni assicurative.

Previdenza libera

Per previdenza libera (pilastro 3b) si intendono tutte le misure di previdenza privata individuale adottate nell'ambito del sistema a tre pilastri, esclusa la previdenza vincolata (pilastro 3a). Fra queste rientrano, in particolare, anche le assicurazioni sulla vita.

Previdenza vincolata

La previdenza vincolata (pilastro 3a) è parte integrante del sistema a tre pilastri. I soggetti di imposta attivi possono optare per una previdenza privata, beneficiando di particolari agevolazioni fiscali relativamente ai premi versati. I fondi previdenziali servono esclusivamente e irrevocabilmente per la previdenza e, in sede di rimborso, sono tassabili integralmente come reddito.

Proposta

La proposta è il documento con cui il contraente richiede ad Allianz Suisse la copertura assicurativa. Essa contiene informazioni importanti per la verifica del rischio assicurativo e indica le prestazioni assicurate.

Polizza

Nella polizza sono stabiliti diritti e obblighi del contraente.

Assicurazione di somma fissa

In un'assicurazione di somma fissa le prestazioni sono dovute a prescindere dal fatto che l'evento assicurato determini o meno una diminuzione patrimoniale e dalla sua effettiva entità. Le prestazioni vengono erogate a prescindere da eventuali prestazioni di terzi.

Valore di conversione

Il valore di conversione corrisponde al capitale per il caso di decesso, adeguato in seguito alla sospensione del pagamento di ulteriori premi da parte del contraente.

Riattivazione

Un contratto senza premi o sciolto che viene riattivato diventa un contratto a premio obbligatorio.

Tutte le indicazioni di persone e ruoli contenute nelle presenti Condizioni generali si intendono riferite a persone di entrambi i sessi.

1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO «ASSICURAZIONE PER IL CASO DI DECESSO»

L'assicurazione per il caso di decesso (assicurazione di somma fissa) prevede l'erogazione di una somma assicurata garantita nel caso in cui la persona assicurata muoia durante l'assicurazione stessa. Tale somma garantita può essere concordata come prestazione costante o decrescente. Se alla scadenza dell'assicurazione la persona assicurata è ancora in vita, non è prevista alcuna erogazione.

La prestazione viene erogata sotto forma di versamento unico, a prescindere da eventuali altre prestazioni corrisposte da terzi.

Il contraente ha facoltà di stipulare l'assicurazione per il caso di decesso come previdenza vincolata (pilastro 3a) o come previdenza libera (pilastro 3b). L'assicurazione viene finanziata tramite il versamento periodico di un premio.

2 FONDAMENTI GIURIDICI DELL'ASSICURAZIONE

I diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione sono definiti nella proposta, nella polizza, nelle presenti Condizioni generali e nelle Condizioni integrative. Salvo diversamente ed esplicitamente pattuito, il contratto di assicurazione si intende disciplinato dalla legge svizzera e, in particolare, dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Eventuali accordi speciali sono validi solo se confermati dalla Direzione di Allianz Suisse.

In caso di divergenza dalle disposizioni della LCA, per i contraenti domiciliati nel Principato del Liechtenstein si applicano le norme cogenti previste dall'ordinamento del Liechtenstein. Questo principio non vale tuttavia per i cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein.

Nel caso dei contratti di previdenza vincolata, eventuali disposizioni divergenti contenute nelle «Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)» prevalgono sulle presenti Condizioni generali.

3 PRESTAZIONI ASSICURATE

3.1 Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'assicurato in corso di contratto Allianz Suisse versa il capitale costante previsto per il caso di decesso indicato in polizza. Se è stata pattuita un'erogazione decrescente, la polizza indicherà il decremento annuo.

3.2 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio

Se è stata pattuita l'esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Suisse si fa carico del pagamento dei premi secondo quanto previsto dalle «Condizioni complementari (CC) - Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio».

4 CLAUSOLA BENEFICIARIA

Tramite comunicazione o disposizione testamentaria, il contraente nomina i beneficiari che percepiranno le prestazioni maturate in caso di vita o di decesso. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento dal contraente tramite comunicazione ad Allianz Suisse. Tale diritto decade con la morte del contraente. Il diritto di revocare la clausola beneficiaria decade inoltre se il contraente ha rinunciato alla revoca, convalidando tale opzione con la propria firma sulla polizza, e ha consegnato la polizza al beneficiario.

Restano salve eventuali disposizioni divergenti ai sensi delle «Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)».

5 PORTATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa pattuita è valida in tutto il mondo.

5.2 Limitazioni della copertura assicurativa

Non vi è copertura se:

- la morte dell'assicurato viene provocata intenzionalmente da un avente diritto, oppure se
- l'assicurato muore in seguito a suicidio o per le conseguenze di un tentato suicidio durante la copertura provvisoria o prima che siano trascorsi tre anni dalla decorrenza della copertura definitiva, in tale caso non sussiste alcun diritto a prestazioni. Lo stesso dicasi dopo una variazione contrattuale concernente un aumento del capitale assicurato in caso di decesso, oppure se
- prima che siano passati tre anni da una riattivazione dell'assicurazione, l'assicurato muore per suicidio o per le conseguenze di un tentato suicidio, in tale caso sussiste un diritto a prestazioni di importo corrispondente all'assicurazione esente da premi.

In caso di suicidio dopo tale termine, Allianz Suisse versa l'intera prestazione assicurata.

Sussiste suicidio anche se l'assicurato ha agito in stato di totale o parziale incapacità di discernimento.

Se l'assicurato muore e non sussiste copertura, non vi è diritto a prestazione.

Allianz Suisse rinuncia al diritto, previsto dalla legge, di ridurre le prestazioni qualora il decesso dell'assicurato sia stato cagionato da colpa grave.

6 AUMENTO DEL CAPITALE CASO DECESSO COSTANTE (AMPLIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE)

6.1 Aumento collegato a evento

Dopo la scadenza del primo anno di assicurazione il contraente può richiedere un aumento del capitale costante per il caso di decesso se l'assicurato:

- si sposa o va a costituire un'unione domestica registrata,
- ha un figlio o ne adotta uno,
- passa da un'attività di lavoro dipendente a una indipendente,
- diventa proprietario di un'abitazione destinata a suo uso.

6.2 Aumento collegato a scadenza

Il contraente può richiedere un aumento del capitale costante per il caso di decesso:

- non prima che siano trascorsi cinque anni dall'inizio dell'assicurazione e
- successivamente ogni cinque anni.

Tale aumento collegato a una scadenza non può più essere richiesto qualora questa possibilità non sia stata utilizzata per due volte consecutivamente

6.3 Richiesta di aumento

La richiesta di aumento collegato a evento deve essere presentata entro sei mesi dopo il verificarsi dell'evento che la giustifica, corredata della necessaria documentazione. In caso di sua accettazione, l'aumento ha effetto alla prima scadenza contrattuale di premio successiva al ricevimento della richiesta stessa.

La richiesta di aumento collegato a scadenza va presentata nei tre mesi precedenti la relativa scadenza. In caso di sua accettazione, l'aumento ha effetto alla relativa scadenza.

In entrambi i casi l'aumento del capitale caso decesso richiede l'accettazione da parte della persona assicurata. Tale accettazione va presentata dal contraente assieme alla richiesta.

6.4 Portata e limiti dell'aumento

Il capitale costante per il caso di decesso può essere aumentato al massimo del 50 % alla volta. La somma delle prestazioni assicurate a beneficio della persona assicurata per il caso di decesso derivanti da tutte le assicurazioni Vita individuale di Allianz Suisse non può comunque superare, dopo l'aumento, i CHF 400 000.

Allianz Suisse può - anche se non è obbligata a farlo - applicare all'aumento la tariffa e le condizioni di assicurazione che sarebbero applicate a un nuovo contratto stipulato alla data dell'aumento. In ogni caso fa fede l'età della persona assicurata nel momento dell'aumento secondo il punto 6.3. La durata non può essere prolungata oltre l'età termine contrattuale.

Restano salve eventuali disposizioni divergenti ai sensi delle «Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)».

6.5 Rifiuto della proposta di aumento per motivi di salute

La proposta di aumento del capitale costante per il caso di decesso può essere respinta da Allianz Suisse per motivi di salute solo se:

- al momento della presentazione della proposta la capacità lavorativa dell'assicurato risulta limitata per motivi di salute,
- nei sei mesi precedenti la presentazione della proposta la capacità lavorativa dell'assicurato è risultata limitata per motivi di salute per almeno quattro settimane, oppure
- nei sei mesi precedenti la presentazione della proposta l'assicurato è stato in cura per motivi di salute per almeno quattro settimane.

Quando viene presentata la proposta, l'assicurato deve a tal fine rispondere a tre domande in modo veritiero.

La proposta deve considerarsi respinta qualora le risposte alle tre domande configurino la sussistenza di uno dei motivi di rifiuto previsti.

6.6 Rifiuto della proposta di aumento per altri motivi

La proposta deve considerarsi respinta da Allianz Suisse qualora, nel momento in cui viene presentata:

- l'assicurato abbia compiuto il 50° anno di età,
- l'età dell'assicurato sia tale per cui, nel momento in cui l'aumento avrebbe effetto secondo il punto 6.3, l'assicurato avrà compiuto il 50° anno di età,
- il contratto sia stato esentato dai premi, in parte o interamente, a seguito di mora di pagamento dei premi o su richiesta del contraente,
- per l'assicurato, in questo o in un altro contratto assicurativo con Allianz Suisse, possano essere richieste prestazioni assicurate per incapacità di guadagno (rendita o esenzione dal pagamento dei premi) oppure un termine di attesa abbia già iniziato a decorrere,
- sia attivo un supplemento che, al momento dell'aumento come da punto 6.3, sarebbe ancora valido,
- il contraente non abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, oppure
- l'assicurato non abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6.7 Condizioni per l'aumento

Se la proposta di aumento viene accettata, l'aumento del capitale costante per il caso di decesso avviene solo a condizione che, nel momento in cui avvenisse secondo il punto 6.3:

- non sia scattata una mora di pagamento dei premi,
- il contratto non sia stato esentato dai premi, in parte o interamente, né a seguito di mora di pagamento dei premi né su richiesta del contraente,
- per l'assicurato, in questo o in un altro contratto assicurativo con Allianz Suisse, non possano essere richieste prestazioni assicurate per incapacità di guadagno (rendita o esenzione dal pagamento dei premi) né un termine di attesa abbia già iniziato a decorrere,
- il contraente abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, e
- l'assicurato abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6.8 Annullamento dell'aumento

Qualora Allianz Suisse, una volta effettuato l'aumento, dovesse accertare la sussistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui al punto 6.6 oppure che le condizioni per l'aumento di cui al punto 6.7 non ricorrevano, l'aumento viene annullato con effetto dal momento in cui lo stesso è avvenuto ai sensi del punto 6.3. Tuttavia qualora Allianz Suisse sapesse o avesse dovuto sapere della sussistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui al punto 6.6 oppure che le condizioni per l'aumento di cui al punto 6.7 non ricorrevano, l'aumento non può essere annullato.

Qualora alle domande di cui al punto 6.5 non sia stato risposto in modo veritiero, Allianz Suisse può, in relazione all'aumento concordato, attivare le conseguenze legali derivanti dalla violazione dell'obbligo di informazione.

6.9 Aumenti non rientranti nell'ampliamento dell'assicurazione

Un eventuale aumento della prestazione assicurata per il caso di decesso non previsto dalle disposizioni che precedono richiede una proposta separata nonché una verifica dello stato di salute condotta sulla base di un questionario completo.

7 REVOCA

Il contraente ha il diritto di revocare senza spese la proposta di assicurazione o la sua dichiarazione di accettazione entro quattordici giorni dalla consegna della dichiarazione.

La revoca deve essere comunicata alla società di assicurazioni o consegnata alla Posta entro e non oltre l'ultimo giorno del termine di revoca.

8 INIZIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

8.1 Copertura assicurativa provvisoria

Una volta ricevuta la proposta del contraente, Allianz Suisse concede una copertura assicurativa provvisoria fino a un massimo di CHF 250 000.-, con decorrenza non anteriore all'inizio previsto del contratto.

La copertura assicurativa provvisoria non è data se

- in quel momento la persona da assicurare è sottoposta a cure mediche o si trova sotto controllo medico, oppure se
- non è pienamente abile al lavoro, oppure se
- l'evento assicurato è riconducibile a malattia preesistente o infortunio precedente.

La copertura assicurativa provvisoria termina

- con l'invio da parte di Allianz Suisse della comunicazione di rifiuto della proposta, oppure
- con la ricezione da parte del contraente di una controproposta di Allianz Suisse, in ogni caso non oltre sette giorni dall'invio della controproposta, oppure
- con l'invio della dichiarazione di revoca da parte del contraente, oppure
- con l'entrata in vigore del contratto principale (inizio dell'assicurazione), oppure
- trascorse otto settimane.

8.2 Copertura assicurativa definitiva

La copertura assicurativa definitiva decorre dall'accettazione, nella forma concordata, della proposta del contraente da parte di Allianz Suisse ovvero della controproposta di Allianz Suisse da parte del contraente o dalla ricezione della polizza da parte del contraente, in entrambi i casi tuttavia non prima della decorrenza richiesta per l'assicurazione.

9 FINE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale indicata nella polizza.

Il contraente può disdire il contratto alla fine dell'anno ma non prima che sia trascorso almeno un anno dall'inizio del contratto.

La copertura assicurativa termina anticipatamente in caso di morte della persona assicurata oppure in caso di scioglimento del contratto a seguito di interruzione del pagamento dei premi o di disdetta.

In caso di disdetta è determinante la data indicata nella dichiarazione e, se tale informazione manca, la data in cui la dichiarazione perviene al destinatario.

10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE

10.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto

È necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da Allianz Suisse nella proposta. Anche i terzi chiamati a rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire informazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale condotta dipendono la sussistenza e la portata della copertura assicurativa.

Durante le verifiche del corretto adempimento degli obblighi di informazione, il contraente è tenuto a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a dispensare terzi dall'obbligo di riservatezza.

Qualora il contraente o i terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz Suisse è autorizzata a disdire il contratto.

Se il contratto viene sciolto mediante disdetta, decade anche l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse per i danni già verificatisi sulla cui insorgenza o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritiere alle domande.

10.2 Esercizio del diritto alle prestazioni

La morte della persona assicurata deve essere comunicata tempestivamente ad Allianz Suisse, producendo l'atto di morte ufficiale. I moduli necessari per la comunicazione possono essere richiesti ad Allianz Suisse.

Allianz Suisse ha diritto a richiedere i chiarimenti, la documentazione e le perizie che giudica necessari al fine di valutare l'obbligo di prestazione. Per accertare la sussistenza del diritto alla prestazione essa può, in particolare, richiedere l'originale o una copia o fotocopia legalmente autenticata del testamento del contraente nonché un certificato ereditario.

L'obbligo di prestazione resta sospeso finché Allianz Suisse non riceve i documenti richiesti e non ha deciso in merito alla legittimità del diritto.

Allianz Suisse eroga le prestazioni nella valuta indicata nel contratto ed esclusivamente sul conto bancario o postale svizzero indicato dall'avente diritto.

10.3 Obbligo di comunicare l'eventuale cambio di indirizzo

Qualsiasi cambio di dati di contatto va notificato ad Allianz Suisse. In caso di domicilio all'estero è necessario designare un rappresentante in Svizzera.

10.4 Violazione contrattuale senza colpa

Se Allianz Suisse e il contraente hanno convenuto una sanzione per il caso in cui quest'ultimo violi un obbligo, il contraente non incorre nella sanzione se dimostra che

- date le circostanze la violazione non è imputabile a colpa, oppure

- la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro né sulla portata delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

In caso di inosservanza senza colpa di una scadenza, l'atto omesso deve essere eseguito tempestivamente.

11 AUMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Ai fini del calcolo del premio Allianz Suisse costituisce classi di rischio. Il premio dipende dalla classe di rischio a cui la persona assicurata viene assegnata alla stipula del contratto. L'assegnazione avviene sulla base delle indicazioni fornite dal contraente e dalla persona assicurata assieme alla proposta in merito a vari fattori di rischio.

In caso di falsa dichiarazione resa alla stipula del contratto, il premio sarà adeguato retroattivamente dalla data di inizio del contratto sulla base delle prestazioni assicurate ma applicando l'aliquota di premio prevista per la classe di rischio corretta.

Qualora il contraente eserciti il diritto legale di chiedere una riduzione del premio perché il rischio è diminuito, Allianz Suisse, se non disdice il contratto, adegua il premio tenendo conto delle circostanze che hanno ridotto il rischio come anche delle circostanze che lo hanno aumentato intervenute dalla stipula ovvero dall'ultimo adeguamento dei premi.

12 FINANZIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE

12.1 Finanziamento con premi periodici

I premi periodici devono essere versati anticipatamente, nella valuta del contratto, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Il primo premio è dovuto alla stipula del contratto. La data di scadenza e la periodicità dei premi successivi sono indicate nella polizza.

12.2 Estremi di pagamento

Tutti i versamenti devono essere effettuati sul conto indicato dalla Direzione di Allianz Suisse.

13 MORA DI PAGAMENTO DEI PREMI

Il contraente che non adempie l'obbligo di pagamento del premio nei termini previsti riceve una diffida con rimando alle conseguenze in caso di mora. Gli eventuali costi connessi alla diffida sono a suo carico.

Se il contraente non provvede al pagamento della diffida, comprensivo delle spese forfetarie di diffida, entro quattordici giorni dall'invio della stessa e se in quel momento l'assicurazione ha un valore di conversione, essa viene interamente convertita in una polizza sulla vita senza premi con prestazioni modificate, ai sensi del punto 14.

Se non dispone di alcun valore di conversione, l'assicurazione si estingue.

14 RISCATTO E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

14.1 Riscatto

L'assicurazione per il caso di decesso non è riscattabile.

14.2 Sospensione del pagamento dei premi

Il contraente ha facoltà di richiedere la conversione in assicurazione parzialmente o totalmente senza premi (sospensione del pagamento dei premi) e il conseguente adeguamento delle prestazioni assicurative garantite. Ai fini del calcolo delle prestazioni dell'assicurazione senza premi si considera l'eventuale riserva matematica disponibile per il pagamento dei premi di rischio e dei costi aggiornati dovuti fino alla scadenza. In tal caso non vengono addebitati costi di stipula supplementari.

Se il valore di conversione è inferiore all'importo minimo valido alla data di sospensione, l'assicurazione si estingue, salvo il contraente persista nella richiesta di conversione.

In caso di conversione (sospensione del pagamento dei premi) si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere.

15 RIATTIVAZIONE

15.1 Riattivazione con conguaglio dei premi

Il contraente può richiedere ad Allianz Suisse che un contratto non più in vigore o convertito in contratto senza premi venga riattivato a fronte del conguaglio dei premi se è trascorso meno di un anno dalla scadenza del primo premio non pagato. Il pagamento del premio non costituisce una richiesta in tal senso.

Allianz Suisse ha facoltà di respingere la richiesta di riattivazione senza addurre motivi.

Se Allianz Suisse accoglie la richiesta del contraente, la riattivazione dell'assicurazione principale e delle eventuali assicurazioni complementari avviene solo dopo il conguaglio dei premi rimasti insoluti prima e dopo la sospensione del pagamento dei premi. Se il conguaglio avviene a distanza di oltre un anno dalla scadenza del primo premio non versato, la richiesta di riattivazione si intende respinta.

15.2 Ripresa del pagamento dei premi con adeguamento delle prestazioni

Il contraente può richiedere ad Allianz Suisse la riattivazione di un contratto precedentemente convertito in contratto senza premi senza che vi sia un conguaglio dei premi. In tal caso le prestazioni vengono adeguate di conseguenza.

La richiesta di riprendere il pagamento dei premi può essere respinta da Allianz Suisse senza addurre motivi.

Se Allianz Suisse accoglie la richiesta, la riattivazione dell'assicurazione principale e delle eventuali assicurazioni complementari avviene alla data stabilita senza necessità di un conguaglio dei premi.

16 LA POLIZZA QUALE STRUMENTO DI CREDITO

16.1 Prestito su polizza

Allianz Suisse non concede prestiti a interesse sulle assicurazioni per il caso di decesso.

16.2 Cessione e costituzione in pegno

Il contraente ha facoltà di cedere a un terzo o costituire in pegno il diritto assicurativo derivante da una polizza di previdenza libera. Cessione e costituzione in pegno richiedono obbligatoriamente la forma scritta, la consegna della polizza al soggetto terzo e la notifica scritta ad Allianz Suisse.

Sono fatte salve eventuali disposizioni divergenti ai sensi delle «Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)».

17 PARTECIPAZIONE ALLE ECCEDENZE

L'assicurazione partecipa alle eccedenze di Allianz Suisse. I dettagli sono regolati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.

18 SERVIZIO MILITARE, GUERRA O TUMULTI

Le seguenti disposizioni concernenti il rapporto contrattuale in caso di guerra valgono per tutte le assicurazioni con prestazioni in caso di morte di tutte le società di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera.

Il servizio attivo in difesa della neutralità svizzera o per mantenere l'ordine interno – senza operazioni belliche sia nell'uno che nell'altro caso – è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz'altro incluso nell'assicurazione nel quadro delle condizioni generali di assicurazione.

Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, dall'inizio della guerra è dovuta una quota unica di guerra che diviene esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere dal fatto che l'assicurato vi prenda parte o meno e che si trovi in Svizzera o all'estero.

La quota unica di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dal conflitto, a condizione che essi riguardino le assicurazioni per le quali valgono le presenti disposizioni. Allianz Suisse, di concerto con

L'Autorità svizzera di sorveglianza, constatata i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili, fissa, inoltre, la quota unica di guerra e le possibilità di ammortamento della stessa, riducendo eventualmente le prestazioni assicurative.

Se le prestazioni assicurate maturano prima che sia stata fissata la quota unica di guerra, Allianz Suisse ha facoltà di differirne parzialmente il pagamento fino a un anno dopo la fine del conflitto. L'ammontare differibile della prestazione e il relativo tasso di interesse vengono fissati da Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.

I giorni di inizio e fine della guerra ai sensi delle suddette disposizioni vengono fissati dall'Autorità svizzera di sorveglianza.

Se l'assicurato prende parte a un conflitto armato o a operazioni belliche, senza che la Svizzera sia direttamente coinvolta nel conflitto o in operazioni belliche, e decede durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipula della pace o dalla fine delle operazioni belliche, Allianz Suisse è tenuta al pagamento della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza della prestazione assicurata per il caso di morte. Se sono assicurate rendite ai superstiti, al posto della riserva matematica saranno pagate le rendite calcolate al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza delle rendite assicurate.

Allianz Suisse si riserva il diritto di modificare, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, le disposizioni del presente articolo e di applicarle anche alla presente assicurazione. Restano inoltre espressamente riservate le disposizioni di legge e amministrative emanate in caso di guerra, in particolare quelle sul riscatto dell'assicurazione.

19 COMUNICAZIONI

19.1 Comunicazioni del contraente

Ogni comunicazione, dichiarazione e richiesta di modifica esige di norma la forma scritta cartacea.

Nei casi indicati di seguito è possibile inviare le comunicazioni anche per e-mail:

- modifica di indirizzo o richiesta di modifica della modalità di pagamento
- revoca ai sensi del punto 7
- disdetta ai sensi del punto 9
- riduzione del rischio del punto 11

Allianz Suisse si riserva di effettuare accertamenti per confermare l'identità del mittente. In caso di revoca e di disdetta la decorrenza di eventuali termini ha inizio solo una volta conclusi tali accertamenti. A prescindere dalla forma e dal mezzo, ogni comunicazione, dichiarazione e richiesta di modifica deve essere inviata alla Direzione di Allianz Suisse.

Sono fatti salvi eventuali altri accordi conclusi tra le parti concernenti l'uso dei canali di comunicazione digitali.

19.2 Comunicazioni di Allianz Suisse

Allianz Suisse è autorizzata a inviare le comunicazioni all'ultimo indirizzo noto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein del contraente ovvero di un suo rappresentante delegato.

20 CONSULENZA IN CASO DI CONTROVERSIA

In caso di controversia fra il contraente e Allianz Suisse, la fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata offre un servizio di consulenza gratuita.

Svizzera tedesca:

Ombudsman der Privatversicherung und der Suva
Postfach 1063
8024 Zürich

Svizzera romanda:

Ombudsman de l'assurance privée et de la SUVA
Case postale 2252
2001 Neuchâtel 1

Ticino:

Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
Casella postale 5371
6901 Lugano

21 LUOGO DI ADEMPIMENTO

Luogo di adempimento degli obblighi del contraente è la Direzione di Allianz Suisse. Per gli adempimenti di Allianz Suisse è la sede dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Se il contraente è domiciliato all'estero, il luogo di adempimento degli obblighi di Allianz Suisse è la Direzione di Allianz Suisse.